



---

*Comunicato del 15 ottobre 2019*

---

## **AGENDA DEI LAVORI DEL 22 e 23 OTTOBRE**

- 1) LE NORME DELLA REGIONE LOMBARDIA SUGLI SPAZI PER LE MOSCHEE OSTACOLANO LA LIBERTA' DI CULTO?
- 2) ERGASTOLO PER REATI DI MAFIA: LA MANCATA COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA PUO' PRECLUDERE L'ACCESSO AL PERMESSO PREMIO? I DUBBI DELLA CASSAZIONE E DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PERUGIA
- 3) REATI OSTATIVI COMMESSI DA MINORI, NEL MIRINO LA NORMA DEL 2018 CHE PRECLUDE L'ACCESSO A BENEFICI E MISURE ALTERNATIVE
- 4) DALLA CASSAZIONE ANCORA UNA CENSURA ALL'ARTICOLO 4-BIS (REATI OSTATIVI) DELL'O.P. LA' DOVE ESCLUDE IN MODO AUTOMATICO DALLA DETENZIONE DOMICILIARE UN CONDANNATO PER RAPINA AGGRAVATA

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 22 OTTOBRE 2019 e nella camera di consiglio del 23 OTTOBRE 2019.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) alla voce "calendario dei lavori".

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce "atti di promovimento".

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 15 ottobre 2019



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento 11 ottobre 2019

## UDIENZA PUBBLICA 22 OTTOBRE 2019

### **NORME DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI**

*Edilizia e urbanistica - Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Piano per le attrezzature religiose - Previsione che l'individuazione, il dimensionamento e la disciplina delle aree che accolgono, o sono destinate ad accogliere, attrezzature religiose avvenga attraverso il Piano delle attrezzature religiose - Previsione che l'installazione di nuove attrezzature religiose presuppone tale piano, senza il quale non può essere installata nessuna nuova attrezzatura religiosa da confessioni religiose.*

#### **(R.O. 159/2018)**

*Edilizia e urbanistica - Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Piano per le attrezzature religiose - Previsione che i Comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad adottare e approvare il Piano delle attrezzature religiose entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2015 e che, decorso detto termine, il piano è approvato unitamente al nuovo Piano di governo del territorio.*

#### **(R.O. 172/2018)**

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (R.O. 159/2018) solleva, in riferimento agli articoli 2, 3 e 19 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 72, commi 1 e 2, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge regionale 3 febbraio 2015, n. 2.

Ad avviso del giudice rimettente la disciplina censurata, nel prevedere che in assenza o comunque al di fuori delle previsioni del Piano delle attrezzature religiose (PAR) i Comuni non possano consentire l'apertura di spazi destinati all'esercizio del culto, a prescindere dal contesto e dal carico urbanistico generato dalla specifica opera, violerebbe, in primo luogo, l'articolo 19 della Costituzione, perché verrebbe a essere subordinata all'apprezzamento discrezionale del Comune e, quindi, al controllo pubblico, la possibilità di esercitare collettivamente e in forma pubblica i riti non contrari al buon costume. Secondo il giudice amministrativo le norme denunciate contrasterebbero anche con i canoni di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione perché travalicherebbero lo scopo di assicurare il corretto inserimento sul territorio delle attrezzature religiose e prevederebbero un trattamento discriminatorio rispetto a quello riservato ad altre attrezzature comunque destinate alla fruizione pubblica. Il rimettente lamenta, infine, in violazione dell'articolo 2 della Costituzione, l'indebita limitazione della libertà di esercizio collettivo del culto.

Con altra ordinanza (R.O. 172/2018) il medesimo TAR Lombardia solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 72, comma 5, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, così come modificato dalla legge regionale n. 2 del 2015. Ad avviso del giudice rimettente la disposizione censurata, nello stabilire che i Comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad adottare e approvare il piano delle attrezzature religiose entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2015, e che, decorso detto termine, il piano è approvato unitamente al nuovo Piano di governo del territorio (PGT), violerebbe numerose disposizioni costituzionali. Decorso inutilmente il termine di diciotto mesi per l'adozione



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

del PAR, lamenta il rimettente, la norma non prevede alcun intervento sostitutivo e demanda all'amministrazione comunale la facoltà di introdurre il Piano in sede di revisione o adozione del PGT senza alcun ulteriore termine e senza alcuna disposizione sanzionatoria. In primo luogo la denuncia di illegittimità costituzionale della norma censurata riguarda la violazione degli articoli 2, 3 e 19 della Costituzione, in quanto sarebbe compressa irragionevolmente la libertà religiosa dei fedeli, lesi nel loro diritto di trovare spazi da dedicare all'esercizio di tale libertà. La norma regionale censurata violerebbe anche, aggiunge il rimettente, l'articolo 97 della Costituzione in quanto, in contrasto con il principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, non garantirebbe ai fedeli tempi certi di risposta. Inoltre, la mancanza di tempi certi violerebbe anche l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nell'assunto che la predeterminazione della durata massima dei procedimenti atterrebbe ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili. Infine, il rimettente evoca gli articoli 5, 114, secondo comma, 117, sesto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, denunciando l'ingiustificata compressione dell'autonomia dei Comuni ad opera della disposizione censurata.

### **Norma censurata**

#### **Lombardia**

**L.R. 11 marzo 2005, n. 12**

**Legge per il governo del territorio**

-----

#### **Art. 72 - Piano per le attrezzature religiose.**

1. Le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse sono specificamente individuate nel piano delle attrezzature religiose, atto separato facente parte del piano dei servizi, dove vengono dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 70.

2. L'installazione di nuove attrezzature religiose presuppone il piano di cui al comma 1; senza il suddetto piano non può essere installata nessuna nuova attrezzatura religiosa da confessioni di cui all'articolo 70.

(omissis)

---

## **UDIENZA PUBBLICA 22 OTTOBRE 2019**

### **PRECLUSIONE ALL'ACCESSO DEI PERMESSI PREMIO, IN MANCANZA DELLA COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA, PER I CONDANNATI ALL'ERGASTOLO PER DELITTI DI CUI ALL'ARTICOLO 416-BIS DEL CODICE PENALE**

*Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Permessi premio - Condannato all'ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste - Mancata collaborazione con la giustizia - Preclusione all'accesso di un permesso premio.*

**(R.O. 59/2019)**

*Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Permessi premio - Condannato all'ergastolo per delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere ex articolo 416-bis del codice penale della quale sia stato partecipe - Mancata collaborazione con la giustizia - Preclusione all'accesso di un permesso premio.*

**(R.O. 135/2019)**



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

La Corte di cassazione (R.O. 59/2019) solleva, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui esclude che il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia nei termini di cui all'articolo 58-ter della legge n. 354 del 1975, possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio previsto dall'articolo 30-ter della medesima legge. Il giudice rimettente, in primo luogo, denuncia la disciplina censurata per irragionevolezza perché assimilerebbe condotte delittuose diverse tra loro, equiparando gli affiliati all'associazione mafiosa agli estranei responsabili soltanto di delitti comuni, aggravati dal metodo mafioso o dall'agevolazione mafiosa. Secondo la tesi del rimettente, poi, l'esclusione dell'applicazione del beneficio penitenziario in mancanza della scelta collaborativa, senza consentire al giudice una valutazione in concreto della situazione del detenuto, sarebbe in contrasto con la finalità rieducativa della pena, non tenendo conto della diversità strutturale, rispetto alle misure alternative, del permesso premio che è volto ad agevolare il reinserimento sociale del condannato attraverso contatti episodici con l'ambiente esterno.

Il Tribunale di sorveglianza di Perugia (R.O. 135/2019) solleva analoga questione di legittimità costituzionale. L'articolo 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 è censurato nella parte in cui esclude che il condannato all'ergastolo, per delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere *ex* articolo 416-bis del codice penale della quale sia stato partecipe, possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio previsto dall'articolo 30-ter della legge n. 354 del 1975. La norma censurata contrasterebbe con gli articoli 3 e 27 della Costituzione in quanto, sostiene il rimettente, l'elevazione della collaborazione con la giustizia a prova legale del venir meno della pericolosità sociale del condannato impedirebbe alla magistratura di sorveglianza di valutare in concreto l'evoluzione personale del condannato, così vanificando la finalità rieducativa della pena.

### **Norma censurata**

**L. 26 luglio 1975, n. 354.**

**Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.**

-----

#### **Art. 4-bis. Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti.**

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

(omissis)



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

## CAMERA DI CONSIGLIO 23 OTTOBRE 2019

### **ESECUZIONE DELLA PENA NEI CONFRONTI DEI MINORI – CONCESSIONE DI BENEFICI PENITENZIARI - APPLICAZIONE DEL REGIME DI CUI ALL'ARTICOLO 4-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO**

*Esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni – Disciplina in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge n. 103 del 2017 – Misure penali di comunità, permessi premio e assegnazione al lavoro all'esterno – Applicazione, ai fini della concessione di tali benefici, dell'articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis della legge n. 354 del 1975.*

#### **(R.O. 56/2019)**

Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in funzione di tribunale di sorveglianza, solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103).

La disposizione censurata prevede che, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l'assegnazione al lavoro esterno, si applica l'articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Ad avviso del rimettente tale previsione, nell'estendere ai minorenni e ai giovani adulti preclusioni all'accesso alle misure alternative alla detenzione analoghe a quelle previste per gli adulti, violerebbe gli articoli 2, 3, 31 e 27 della Costituzione in quanto avrebbe introdotto un automatismo fondato su una presunzione di pericolosità e precluderebbe al giudice di svolgere una valutazione individualizzata dell'idoneità della misura a conseguire le preminenti finalità di risocializzazione che debbono presiedere all'esecuzione penale minorile. Sarebbe poi violato, continua il rimettente, l'articolo 76 della Costituzione perché l'esclusione delle misure alternative in presenza dei reati ostativi contrasterebbe con i principi della legge delega n. 103 del 2017 nella parte in cui questa ha previsto l'ampliamento dei criteri di accesso alle misure alternative alla detenzione e l'eliminazione di ogni automatismo nella concessione dei benefici penitenziari. Secondo il rimettente, infine, la disposizione censurata violerebbe l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in riferimento agli articoli 7, 10 e 11 della direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, i quali prevedono il diritto del minore ad una valutazione individuale e la necessità di ricorrere, ogni qualvolta sia possibile, a misure alternative alla detenzione, nonché in riferimento all'articolo 49, terzo paragrafo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) che stabilisce il principio di proporzionalità delle pene inflitte rispetto al reato.

#### **Norma censurata**

**D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121**

**Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103.**

#### **Art. 2. Misure penali di comunità**

*(omissis)*

3. Fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l'assegnazione al lavoro esterno si applica l'articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

*(omissis)*



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

## CAMERA DI CONSIGLIO 23 OTTOBRE 2019

### **DETENZIONE DOMICILIARE - INAPPLICABILITÀ AI CONDANNATI PER UNO DEI REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 4-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO**

*Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare - Divieto di applicazione ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 (in specie: condannati per rapina aggravata).*

**(R.O. 89/2019)**

La Corte di cassazione solleva, in riferimento agli articoli 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà). La disposizione denunciata è censurata nella parte in cui dispone l'inapplicabilità, ai condannati per uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della medesima legge (in specie: rapina aggravata, ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, del codice penale), della detenzione domiciliare ivi disciplinata (accordabile per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, quando non ricorrano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e la misura risulti idonea a scongiurare il pericolo di commissione di altri reati). La disposizione del comma 1-bis dell'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario, afferma la Corte di cassazione, introduce una presunzione assoluta di inidoneità della detenzione domiciliare di tipo ordinario, rispetto ai condannati per determinati titoli di reato, ritenuti di per sé espressivi di più accentuata pericolosità, in ragione del loro inserimento nel catalogo dei reati di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Tale assetto, secondo il giudice di legittimità rimettente, non risulta coerente con gli articoli 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, potendo dubitarsi della intrinseca ragionevolezza della preclusione assoluta così istituita e della sua conformità ai principi di rieducazione e di personalità e proporzionalità che dovrebbero sorreggere la risposta punitiva in ogni momento della sua attuazione.

#### **Norma censurata**

**L. 26 luglio 1975, n. 354.**

**Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.**

-----

#### **Art. 47-ter Detenzione domiciliare**

*(omissis)*

1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.

*(omissis)*